

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3665

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GARAVINI, BORDO, BOSSA, BURTONE, GENOVESE, MARCHI, ANDREA ORLANDO, PICCOLO, VELTRONI, BARETTA, BERRETTA, BOCCUZZI, BOFFA, BRAGA, BRANDOLINI, CALGARO, CAMBURSANO, CAPANO, CAPODICASA, CARELLA, MARCO CARRA, CASTAGNETTI, CAUSI, CAVALLARO, CENNI, CIRIELLO, CODURELLI, COLANINNO, CUOMO, CUPERLO, DAMIANO, D'ANTONA, DE BIASI, DI PIETRO, D'INCECCO, ESPOSITO, GIANNI FARINA, FAVIA, FEDI, FERRANTI, GATTI, GIOVANELLI, GIULIETTI, GNECCHI, GRASSI, LARATTA, LOVELLI, MARANTELLI, MARCHIGNOLI, MATTESINI, MAZZARELLA, MIGLIOLI, MOTTA, NACCARATO, NARDUCCI, OLIVERIO, PELUFFO, PES, PICIERNO, PORTA, RAMPI, ROSSA, RUGGHIA, ANTONINO RUSSO, SBROLINI, SERVODIO, SIRAGUSA, TOUADI, TRAPPOLINO, TULLO, VILLECCO CALIPARI, ZUCCHI

Disposizioni in materia di incandidabilità, di sospensione e di decadenza dalle cariche elettive e di governo

Presentata il 27 luglio 2010

ONOREVOLI COLLEGHI! — La normativa in materia di incandidabilità e di decadenza dalle cariche elettive si colloca nell'ambito dell'obiettivo strategico di lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione e persegue gli evidenti scopi di impedire le infiltrazioni della criminalità stessa nel

mondo dei poteri legislativo ed esecutivo e di garantire ai cittadini che coloro che rivestono cariche elettive, sia a livello centrale che ai diversi livelli locali, siano persone scevre da gravi pregiudizi penali e prive di legami con gli ambienti della criminalità.

La presente proposta di legge si inserisce in chiave innovativa su una linea in parte già tracciata per quanto concerne gli organi locali dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, poi trasposta nel testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La proposta di legge è caratterizzata da una soluzione giuridica sostenuta da esigenze logiche di «armonia ordinamentale» nonché di simmetria fra i due contesti, nazionale e locale, anche perché è auspicabile che ciò che in parte già oggi vale per i consiglieri comunali, provinciali o regionali valga anche per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per i parlamentari nazionali.

Si rende, pertanto, necessario e non più differibile un intervento volto a fornire una sistemazione organica della materia, eliminando lacune e contraddizioni.

La proposta di legge si compone di undici articoli e tiene anche conto delle decisioni assunte in materia dalla Corte costituzionale.

L'articolo 1 intende innovare la normativa in materia di elezioni al Parlamento europeo e nazionale nonché quella riguardante la nomina alle cariche di Presidente del Consiglio dei ministri e di Ministro, nonché a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale, in virtù di specifiche disposizioni di legge, l'elezione o la nomina è di competenza delle Camere, o di un organo interno alle stesse, del Consiglio dei ministri, del Presidente del Consiglio dei ministri o dei singoli Ministri, attraverso la previsione dell'incandidabilità e in ogni caso dell'impossibilità di ricoprire la carica suddetta per coloro che hanno riportato una condanna definitiva per gravi reati di criminalità organizzata, di elevatissimo allarme sociale e comunque denotanti una situazione di elevata pericolosità sociale dell'autore.

Tra i reati in questione sono stati individuati quelli di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, i delitti di favoreggiamento personale o reale commessi in relazione a taluno dei predetti reati, il delitto di scambio elettorale politico ma-

fioso (articolo 416-*ter* del codice penale), nonché tutti i delitti per i quali vi sia stata contestazione dell'aggravante di mafia di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203 del 1991.

Alle predette fattispecie delittuose si aggiungono, sempre nel caso di pronuncia di sentenza definitiva di condanna, poi, quelle previste dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari) e 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale, nonché l'ipotesi di condanna alla pena della reclusione superiore a due anni per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati.

Tutto ciò trova il suo fondamento nel fatto che chi amministra una «cosa pubblica» o chi la rappresenta ad elevato livello istituzionale non può essere gravato da precedenti relativi a delitti contro la stessa pubblica amministrazione e non può essersi macchiato di gravi condotte compiute con abuso di poteri o con violazione di doveri inerenti l'incarico rivestito.

Un'ulteriore condizione che può determinare l'incandidabilità o comunque l'impossibilità di ricoprire una delle cariche di cui sopra è quella di coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere a una delle associazioni (di tipo mafioso, alla camorra, alla *'ndrangheta* o ad altre associazioni comunque localmente denominate che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso) di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

La disposizione proposta tiene poi conto del fatto che le pronunce indicate possono sopravvenire allorquando l'elezione o la no-

mina a una delle cariche sopra indicate sia già avvenuta e, quindi, nel corso di svolgimento del relativo mandato.

Dette situazioni comportano una decadenza dall'incarico con efficacia *ex tunc*, cioè risalente al momento della sopravvenuta irrevocabilità degli indicati provvedimenti giurisdizionali.

A tale proposito è inserita la previsione di una comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria agli organi competenti delle sentenze in oggetto con conseguente instaurazione della procedura finalizzata a dichiarare la decadenza dalla carica nei confronti dell'eletto ovvero, se i soggetti interessati sono il Presidente del Consiglio dei ministri o i Ministri, della procedura finalizzata all'adozione delle iniziative di rispettiva competenza delle Camere o dello stesso Presidente del Consiglio dei ministri.

Quanto ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, la procedura sarà, invece, quella di cui agli articoli 44 e 45 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

Le pronunce relative alla decadenza comportano, poi, la necessaria sostituzione dei soggetti indicati secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Alle sentenze di condanna vengono altresì equiparate quelle di applicazione della pena su richiesta delle parti (articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale).

Non sarà invece possibile applicare le disposizioni in materia di incandidabilità o di decadenza nei confronti di coloro che sono stati riabilitati ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

L'articolo 2 della proposta di legge regolamenta, invece, la documentazione da presentare in occasione delle candidature alle elezioni, disponendo che, oltre alla documentazione già indicata in altre disposizioni di legge, devono essere presentate da parte dei candidati dichiarazioni sostitutive comprovanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità elencate all'articolo 1, comma 1, della presente proposta di legge. Il mancato rispetto di tale adempimento o la produzione di dichia-

razioni non veritiere comporta l'adozione, a cura dell'Ufficio centrale circoscrizionale, di un provvedimento di cancellazione dalle liste dei candidati dei nominativi dei soggetti inadempienti.

Il successivo articolo 3 estende le norme indicate anche alle elezioni regionali con la previsione di incandidabilità e comunque di impossibilità di ricoprire la carica di consigliere regionale, di assessore regionale e di presidente della giunta regionale per coloro che hanno riportato una condanna definitiva per i gravi reati di criminalità organizzata, di elevatissimo allarme sociale e comunque denotanti una situazione di elevata pericolosità sociale dell'autore.

Anche in questo caso la proposta di legge tiene conto del fatto che le pronunce indicate possono sopravvenire allorché l'elezione o la nomina alla carica di consigliere regionale, di assessore regionale e di presidente della giunta regionale sia già avvenuta e, quindi, nel corso di svolgimento del relativo mandato.

Dette situazioni comportano la comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria al consiglio regionale della sentenza o del provvedimento giurisdizionale sopra indicati con conseguente instaurazione della procedura finalizzata a dare esecuzione alla sentenza mediante declaratoria di decadenza dell'eletto.

Se il soggetto interessato dalla causa di decadenza è il presidente della giunta regionale la comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria della sentenza o del provvedimento giurisdizionale sopra indicati sarà effettuata alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Presidente della Repubblica per quanto di rispettiva competenza.

Le pronunce relative alla decadenza comportano, poi, la necessaria sostituzione del consigliere o dell'assessore regionale secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

È poi inserita la previsione che quando l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza di consiglieri o di assessori

regionali ovvero del presidente della giunta e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere agli enti interessati per acquisire dati e documenti e per accertare notizie concernenti i servizi stessi; copia dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria è trasmessa al Procuratore nazionale antimafia.

L'articolo 4 estende le regole relative all'incandidabilità anche alle elezioni circoscrizionali, comunali, provinciali e pone le basi, fondate sui medesimi presupposti, circa l'impossibilità di ricoprire le cariche di consigliere circoscrizionale, comunale, provinciale, sindaco, assessore comunale o provinciale, presidente della provincia, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, presidente e componente degli organi delle comunità montane nonché in relazione a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza: *a)* del consiglio circoscrizionale, comunale o provinciale; *b)* della giunta provinciale o del presidente della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

A seconda del ruolo o dell'incarico rivestito dal soggetto interessato sono previste le modalità di comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria agli organi competenti di volta in volta indicati dalla legge ed anche in questo caso, allorché l'autorità giudiziaria abbia emesso provvedimenti che comportano la decadenza dei pubblici ufficiali degli organi medesimi e vi sia la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli organi stessi, sono previste la trasmissione di copia dei provvedimenti al Ministro dell'interno e per il prefetto la possibilità di accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

Gli articoli 5, 6 e 7 dettano norme di carattere procedurale riguardanti i giudizi relativi alle cause di incandidabilità o di decadenza alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica, le contestazioni di incandidabilità e la pronuncia della decadenza relativamente ai consiglieri regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali nonché i giudizi per la dichiarazione di incandidabilità o di decadenza dalla carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale.

In particolare, per quanto concerne i deputati e i senatori, i giudizi relativi alle cause di incandidabilità e di decadenza sono devoluti alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione, secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti.

Per quanto concerne, invece, i consiglieri regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali è prevista sia la possibilità di contestazione diretta all'interessato, da parte degli organismi di rispettiva competenza, delle situazioni che determinano una causa di incandidabilità o di decadenza (contestazione propedeutica all'instaurazione del relativo giudizio il cui atto decisionale sarà pur sempre suscettibile di un ricorso giurisdizionale davanti al tribunale ordinario), sia la possibilità che il procedimento per la decadenza dalla carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale possa essere promosso da qualsiasi cittadino elettore o dal prefetto davanti al tribunale ordinario competente per territorio.

Per tali giudizi si dovranno osservare le norme di procedura e i termini stabiliti dall'articolo 82 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

In questo caso contro la sentenza del tribunale saranno ammessi le impugnazioni e i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

L'articolo 8 estende poi ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, le cause di sospen-

sione già previste dalla normativa vigente per le cariche di consigliere provinciale, comunale o circoscrizione e di sindaco, di assessore provinciale o comunale, di presidente della giunta provinciale di presidente o componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente o componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione o di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e di presidente o componente degli organi delle comunità montane, disponendo che tali cause operano nei confronti di coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati, o per il delitto di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale nonché per tutti i delitti per i quali sia stata applicata l'aggravante di mafia di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ovvero per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter* o 320 del codice penale nonché nei confronti di coloro che hanno riportato una condanna non definitiva alla pena della reclusione superiore a due anni per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio.

Altra causa di sospensione opera, poi, per coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Come già avviene per i soggetti eletti presso gli altri enti locali si prevede che nel periodo di sospensione i soggetti interessati dal provvedimento, ove non sia possibile la loro sostituzione ovvero fino a

quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di *quorum* o di maggioranze qualificate.

La sospensione ha comunque una durata limitata nel tempo e il relativo periodo può tuttavia essere prorogato nell'ipotesi in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva.

Ai fini dell'adozione o della revoca dei provvedimenti di sospensione vengono poi inserite le previsioni della comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria dei provvedimenti giudiziari di interesse al Presidente della Repubblica e al consiglio regionale.

L'articolo 9 è costituito da una norma transitoria in ragione della quale le disposizioni della legge stessa si applicano quanto alle cause di incandidabilità e di decadenza ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, ai deputati, ai senatori, ai Ministri e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché ai consiglieri regionali, agli assessori regionali e al presidente della giunta, anche se condannati con sentenza definitiva o sottoposti all'applicazione di misure di prevenzione anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa.

Per ciò che riguarda, invece, le cause di sospensione dalla carica dei deputati, dei senatori nonché dei consiglieri regionali, degli assessori regionali e del presidente della giunta le regole si applicano alle sole ipotesi di sentenze di condanna non definitiva e ai provvedimenti non definitivi di applicazione delle misure di prevenzione successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per ciò che riguarda, infine, gli enti locali, per le sentenze pronunciate prima della data di entrata in vigore della legge, si continuerà ad applicare la normativa vigente.

L'articolo 10 detta disposizioni per l'adozione delle norme regolamentari necessarie per l'attuazione della legge stessa e, infine, il successivo articolo 11 stabilisce l'entrata in vigore.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

NORME IN MATERIA
DI INCANDIDABILITÀ

ART. 1.

(Disposizioni in materia di incandidabilità dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, dei deputati, dei senatori, del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri).

1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, di deputato, di senatore, di Ministro della Repubblica, di Presidente del Consiglio dei ministri, né possono ricoprire alcun incarico per cui la legge conferisca il potere di elezione o di nomina alle Camere o a un organo interno alle stesse, al Consiglio dei ministri, al Presidente del Consiglio dei ministri o ai singoli Ministri:

a) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati, o per il delitto di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale nonché per tutti i delitti per i quali sia stata applicata la circostanza aggravante di mafia di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

b) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter* o 320 del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione superiore a due anni per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);

d) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere a una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

2. L'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia che versano in una delle condizioni indicate nel comma 1 è nulla. Per i giudizi relativi alla causa di ineleggibilità di cui al citato comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 44 e 45 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.

3. L'elezione dei deputati e dei senatori che versano in una delle condizioni indicate nel comma 1 è nulla. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati nel citato comma 1, emessi nei confronti di tali soggetti, sono comunicati dall'autorità giudiziaria alla Camera di appartenenza che entro trenta giorni instaura la procedura per la declaratoria della decadenza.

4. La nomina alla carica di Ministro della Repubblica di coloro che si trovano in una delle condizioni indicate nel comma 1 è nulla. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati nel citato comma 1, emessi nei confronti di tali soggetti, sono comunicati dall'autorità giudiziaria alle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Repubblica ai fini dell'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

5. La nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri di colui che si trova nelle condizioni indicate al comma 1 è nulla. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati nel citato comma 1, emessi nei confronti di tale soggetto, sono comunicati dall'autorità giudiziaria alle Camere, allo stesso Presidente del Consi-

glio dei ministri e al Presidente della Repubblica ai fini dell'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

6. La nomina o l'elezione di coloro che sono stati chiamati a ricoprire qualsiasi altro incarico per cui la legge conferisca il potere di elezione o di nomina alle Camere o a un organo interno alle stesse, al Consiglio dei ministri, al Presidente del Consiglio dei ministri o ai singoli Ministri, che si trovano in una delle condizioni indicate nel comma 1, è nulla. Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati nel comma 1, emessi nei confronti di tali soggetti, sono comunicati dall'autorità giudiziaria alle Camere e all'organo che ne ha deliberato la nomina o ne ha convalidato l'elezione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

7. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

8. Le disposizioni previste dai commi da 1 a 7 del presente articolo non si applicano se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e successive modificazioni.

ART. 2.

(Elezioni parlamentari e dichiarazioni sostitutive).

1. Unitamente alla documentazione di cui al secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, devono essere presentate le dichiarazioni sostitutive, rese dai candidati ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, comprovanti l'insussistenza delle cause di in-

candidabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.

2. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati l'Ufficio centrale circoscrizionale cancella dalle liste anche i nomi dei candidati per i quali non sia stata presentata, ai sensi del comma 1 del presente articolo, la dichiarazione sostitutiva comprovante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge. L'ufficio procede alla cancellazione anche nel caso in cui le dichiarazioni non siano veritiere.

ART. 3.

(Disposizioni in materia di incandidabilità alle elezioni regionali).

1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di consigliere regionale, di assessore regionale e di presidente della giunta regionale i soggetti per i quali ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1.

2. L'eventuale elezione a consigliere regionale o a presidente della giunta regionale di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1, è nulla. Qualora la sentenza di condanna o il provvedimento che applica una misura di prevenzione di cui al comma 1 dell'articolo 1 sopravvengano all'elezione o alla nomina, il consigliere regionale o il presidente della giunta regionale devono essere dichiarati decaduti dall'incarico. La decadenza, una volta pronunciata, opera dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione. La sentenza o il provvedimento sono comunicati

dall'autorità giudiziaria al consiglio regionale che avvia la procedura finalizzata a dichiarare la decadenza dell'eletto con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 6. Se la causa di decadenza riguarda il presidente della giunta regionale la sentenza o il provvedimento sono comunicati dall'autorità giudiziaria alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Presidente della Repubblica per quanto di rispettiva competenza. Se la causa di decadenza riguarda un assessore regionale la sentenza o il provvedimento sono comunicati dall'autorità giudiziaria all'organo che ha nominato o eletto l'assessore.

3. Il consigliere decaduto è sostituito secondo le disposizioni delle leggi elettorali approvate dalle singole regioni, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

4. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 7 e 8.

5. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli organi di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli organi medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

6. Copie dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui al comma 5 sono trasmesse al Procuratore nazionale antimafia.

7. Sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 4-*quinquies*, 4-*sexies*, 5 e 6 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

ART. 4.

(Disposizioni in materia di incandidabilità negli enti locali).

1. L'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di

cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« ART. 58. — (*Cause ostative alla candidatura e cause di decadenza*). — 1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali o circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di consigliere provinciale, comunale o circoscrizionale, di sindaco, di assessore provinciale o comunale, di presidente della provincia, di presidente o componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente o componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione o di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 e di presidente o componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per uno dei delitti previsti all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati o per il delitto di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale, nonché per tutti i delitti per i quali sia stata applicata la circostanza aggravante di mafia prevista dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

b) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter* o 320 del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione superiore a due anni per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);

d) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in

quanto indiziati di appartenere a una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente della provincia, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovino nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è nulla. Qualora la sentenza di condanna o il provvedimento che applica una misura di prevenzione di cui al comma 1 sopravvengano all'elezione o alla nomina, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono dichiarati decaduti dall'incarico. La decadenza opera dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione. La sentenza o il provvedimento sono comunicati dall'autorità giudiziaria al consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale, che avvia il procedimento volto a dichiarare la nullità dell'elezione o la decadenza dell'eletto.

4. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo, la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

5. Le disposizioni previste dai commi 1, 2 e 3 non si applicano se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, e successive modificazioni.

6. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti i soggetti che rivestono le cariche di cui al comma 1 presso gli enti ivi indicati, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti

medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti e per accertare notizie concernenti i servizi stessi.

7. Copie dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui al comma 6 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e successive modificazioni ».

2. I commi 6, 7, e 8 dell'articolo 59 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono abrogati.

ART. 5.

(Giudizi relativi a cause di incandidabilità o di decadenza alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica).

1. I giudizi relativi alle cause di incandidabilità e di decadenza di cui al comma 1 dell'articolo 1 riguardanti i componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sono attribuiti alla competenza delle relative Assemblee ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione, secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti.

ART. 6.

(Contestazione dell'incandidabilità e pronuncia della decadenza relativamente ai consiglieri regionali, provinciali, comunali o circoscrizionali).

1. Quando successivamente all'elezione risulti la causa di incandidabilità o di decadenza di cui al comma 1 dell'articolo 1, il consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale di cui l'interessato fa parte gliela contesta entro trenta giorni.

2. Il consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale può presentare le proprie deduzioni entro trenta giorni.

3. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente.

4. La deliberazione è depositata, il giorno successivo alla sua adozione, presso la segreteria del consiglio ed è notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

5. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino elettore.

6. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale ordinario competente per territorio.

ART. 7.

(Giudizi per la dichiarazione di incandidabilità o per la decadenza dalla carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale).

1. Il procedimento per la dichiarazione di incandidabilità o per la decadenza dalla carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale può essere promosso da qualsiasi cittadino elettore davanti al tribunale ordinario competente per territorio, con ricorso da notificare all'interessato nonché al sindaco ovvero al presidente della giunta regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale.

2. L'azione di cui al comma 1 può essere promossa anche dal prefetto.

3. Per giudizi di cui al presente articolo si osservano le norme di procedura e i termini stabiliti dall'articolo 82 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.

4. Contro la sentenza del tribunale sono ammessi le impugnazioni e i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
SOSPENSIONE DALLA CARICA

ART. 8.

(Disposizioni in materia di sospensione della carica di consigliere regionale, di assessore regionale e di presidente della giunta regionale).

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 3:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati, o per il delitto di cui all'articolo 416-*ter* del codice penale nonché per tutti i delitti per i quali sia stata applicata la circostanza aggravante di mafia prevista dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

b) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter* o 320 del codice penale;

c) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva alla pena della reclusione superiore a due anni per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati nella lettera b);

d) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

2. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di *quorum* o di maggioranze qualificate.

3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi dalla sua deliberazione. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

4. I provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati dall'autorità giudiziaria al consiglio regionale. Se la causa di sospensione riguarda il presidente della giunta regionale la sentenza o il provvedimento in esame sono comunicati dall'autorità giudiziaria anche al Presidente del Consiglio dei ministri e Presidente della Repubblica per l'eventuale adozione dei provvedimenti cui all'articolo 126 della Costituzione.

5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato sia emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di proscioglimento o di assoluzione o sia emesso provvedimento di revoca della misura di prevenzione ovvero sia emessa sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza è immediatamente comunicata dall'autorità giudiziaria al consiglio regionale.

ART. 9.

(Disposizioni transitorie).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano per la dichiarazione della decadenza dei titolari delle cariche di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 3, comma 1, condannati con sentenza definitiva o sottoposti all'applicazione di misure di prevenzione con provvedimento definitivo di cui al medesimo comma 1

dell'articolo 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nei confronti dei soggetti che rivestono una delle cariche di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge e che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo continuano ad applicarsi l'articolo 58 e l'articolo 59, commi 6, 7 e 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni della presente legge relative ai provvedimenti di sospensione di cui all'articolo 8, non si applicano nel caso di sentenza di condanna non definitiva o di provvedimento non definitivo di applicazione delle misure di prevenzione, adottati prima della data di entrata in vigore della medesima legge.

ART. 10.

(Regolamento di attuazione).

1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sono stabilite entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per la sua attuazione.

ART. 11.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 2,00



16PDL0054190